

COMUNE DI SPOTORNO
PUBBLICATO all' Albo Pretorio
dal 07-07-2018 al 14-01-2019
IL MESSO COMUNALE



COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

ORIGINALE

ORDINANZA N° 58 DEL 18 LUG 2018

OGGETTO: DISPOSIZIONI URGENTI AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE SITUAZIONI DI GRAVE INCURIA E DEGRADO DEL TERRITORIO COMUNALE, DI CUI L'ART. 50 c. 5 e L'ART. 54 c. 4, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

IL SINDACO

Preso atto che in data 19.05.2018 privati cittadini segnalavano tramite mail la presenza di un terreno incolto con sterpaglie davanti al civico 25 di Via Imperia e invitavano l'ente di verificarne lo stato dei luoghi.

Visto che in data 29/05/2018 è stato effettuato dall'istruttore tecnico dell'area Lavori Pubblici e Ambiente del Comune di Spotorno, arch. Elettra Rocca e dall'Ispettore del Comando di Polizia Intercomunale Spotorno - Noli Laura Arecco un sopralluogo per l'accertamento dello stato dei luoghi in via Imperia e che al termine di tale ispezione è stato riscontrato lo stato di abbandono in cui versano alcune aree, per le quali non vengono eseguite le ricorrenti operazioni di sfalco dell'erba ed eventuali potature delle essenze arboree.

Preso atto che il territorio comunale, durante la stagione estiva, può essere soggetto a gravi danni, con conseguenze anche sulla pubblica incolumità, a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti, i quali possono risultare di facile esca o strumento di propagazione del fuoco, con suscettività ad estendersi in attigue aree antropizzate poste in prossimità delle predette aree.

Considerata la necessità di eseguire la ripulitura dei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti su spazi ed aree pubbliche e comunque dei terreni incolti in genere.

Ritenuto che nell'ambito del territorio comunale debbano essere eliminate tutte quelle situazioni che determinano il deturpamento dell'ambiente.

Accertato che tali circostanze oltre ad essere lesive per il pubblico decoro possono rappresentare pericolo per la salute pubblica fornendo un habitat ideale per la proliferazione di insetti ed animali.

Considerata la necessità di eseguire il taglio della vegetazione incolta, arbusti, sterpaglie e quanto altro possa essere causa di incendio, al fine di scongiurare rischi derivanti da incendio o proliferazione di infestanti, oltre che prevenire rischi per la salute e l'incolumità pubblica.

Riconosciuta altresì la necessità di garantire la regolare visibilità e viabilità delle strade stesse, al fine di evitare i conseguenti pericoli per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica e con particolare riferimento a curve stradali, siepi ramaglie ecc., che dovranno essere contenute e mantenute come prescritto dal Nuovo Codice della Strada.

Reso noto che in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari delle siepi e delle piante invadenti o delle scarpate non correttamente sfaldate.

Preso atto che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L.241/1990.

Ritenuti sussistere motivi pregiudizievoli di carattere igienico-sanitario e di degrado ambientale.

Visto l'art. 50 comma 5 e l'art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi;

Visto il D.Lgs 30.04.1992 n. 285 e s. m. ed in particolare l'articolo 29;

ORDINA

Per le motivazioni esposte in premessa, ai proprietari e/o conduttori a qualsiasi titolo di terreni e di fondi agricoli in genere a provvedere, agli interventi inderogabili da effettuare come previsto dalla vigente

normativa. Tali interventi, come di seguito elencati ai punti 1, 2, dovranno essere effettuati anche ciclicamente, in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi:

1. **taglio della vegetazione incolta;**
2. **taglio delle siepi e dei rami che si protendono oltre il ciglio stradale;**

AVVERTE

I proprietari come sopra indicati che non ottemperando al presente provvedimento, si procederà d'ufficio nei termini di legge, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi;

RITIENE

Responsabili ai sensi di legge i destinatari della presente ordinanza per eventuali danni a persone e/o cose e per danni derivanti dal mancato rispetto della stessa.

DISPONE

Che gli uffici comunali competenti prestino la massima collaborazione per tutti gli eventuali atti, azioni e/o interventi necessari per il compimento della presente ordinanza;

Che venga data idonea pubblicità del presente atto mediante l'affissione all'Albo Pretorio secondo i termini di legge, mediante affissione nei luoghi pubblici e sul sito istituzionale del Comune e mediante trasmissione alla Prefettura e alla locale Stazione dei Carabinieri;

L'ufficio di Polizia Municipale e le altre Forze di Pubblica Sicurezza sono incaricati di verificare l'ottemperanza alla presente ordinanza

INFORMA

1. che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente atto / provvedimento è il geom. Giuseppe Barberis responsabile dell'area Lavori Pubblici e Ambiente;
2. che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario pubblico presso l'ufficio del responsabile del procedimento;
3. contro il presente provvedimento può essere proposto:
 - ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Genova entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
 - ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Liguria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla Residenza Municipale, 18 Luglio 2018

IL SINDACO

Mattia Florini

